

2° ORIGINALE



Settore Ambiente ed Agricoltura

AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Autorizzazione n.321 del 29/6/11

Protocollo n. 32357 del 29/06/2011

Raccolta Generale n. 2081/2011 del 29/06/2011

Fascicolo n. 9.11/2010/142

Oggetto: COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS con sede legale nel Comune di Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5 e R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI SETTORE
AMBIENTE ED AGRICOLTURA

Visti:

- la Legge 146/2004 dell'11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la nuova Provincia di Monza e Brianza;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- gli artt. 28 e 30 dello Statuto della Provincia di Monza e Brianza in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Monza e Brianza, approvato con deliberazione di Giunta n. 62 del 31.03.2010, in particolare l'art. 9 (i dirigenti), comma 1 lett. C);



Richiamati:

- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- il D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001";
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la D.G.R. n.7/10161 del 6 agosto 2002 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n. 19461: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



Premesso che:

- l'impresa COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS (C.F./P.Iva n.05277120969), con sede legale in Usmate Velate (MB) - Via Modigliani 3, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza in data 26/04/2010, con prot. gen. n. 17141, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4 e R5) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e trattamento RAEE, ai sensi dell'art. 208 del D. L.gs. 152/2006;
- con nota del 27/04/2010, acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza il 04/05/2010 con prot. n. 18450, il Comune di Usmate Velate ha richiesto alla ditta documentazione integrativa;
- in data 01/07/2010 è stata convocata dall'Amministrazione provinciale di Monza e Brianza una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;

- nella citata Conferenza di Servizi, come da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:

Provincia di Monza e Brianza: “chiede la seguente documentazione e chiarimenti: 1) certificato della C.C.I.A.A. riportante il nulla osta ex art 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 2) dichiarazione resa dal Comune di Usmate Velate della eventuale presenza/assenza di vincoli D. Lgs. 42/04 e R.d.l. 3267/23 in originale o copia conforme; 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di conformità all'originale di tutta la documentazione agli atti presentata in copia; 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da parte del locatore “REGAZZI ROMEO”, accompagnata da una fotocopia della carta d'identità del rappresentante legale, che attesti la validità del ‘Contratto di locazione’ sottoscritto il 01/09/2008, a nome della società affittuaria COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS e che assicuri la piena disponibilità dell'area per l'intera durata dell'autorizzazione in corso; 5) Dichiarazione da parte del conduttore COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS accompagnata da una fotocopia della carta d'identità del rappresentante legale, che attesti l'impegno assunto a garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni sottoscritte con il contratto di locazione; 6) Il verbale di assemblea straordinaria con n. repertorio 178896/23093 debitamente firmato e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale; 7) Aggiornamento planimetria firmata dalla Ditta e da tecnico abilitato; 8) Descrizione delle apparecchiature indicate in planimetria e relative schede tecniche 9) Descrizione delle operazioni indicate con R3, R4 e R5; 10) Scheda tecnica riassuntiva 11) C.P.I. o dichiarazione di non assoggettabilità a C.P.I. rilasciato da tecnico abilitato.

Prende atto della presentazione della documentazione integrativa in sede di conferenza riservandosi la valutazione della stessa”;

A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Monza e Brianza: si unisce nota del 29.06.2010, prot. 91260/10, acquisita dalla Provincia di Monza e Brianza in data 30.06.2010 con prot. n. 27485, in cui tale Autorità esprime parere non favorevole, per gli aspetti di competenza di ARPA, in attesa delle integrazioni richieste nell'istruttoria stessa, che si allega al presente verbale;

ASL della Provincia di Monza e Brianza: non ha fatto pervenire nessuna osservazione in merito all'istanza oggetto della conferenza;


COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS: si impegna a presentare quanto richiesto dalla Provincia di Monza e Brianza nel più breve tempo possibile a tutti gli Enti competenti ed esibisce in sede di conferenza la seguente documentazione: 1) fotocopia certificato di assenza vincoli rilasciato dal Comune di Usmate Velate; 2) documentazione integrativa richiesta da ARPA; 3) copia deliberazione n. 104 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 24/06/2010; 4) parere Brianza acque in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Provvederà a trasmettere la suddetta documentazione anche agli altri Enti).

PARERE DELLA CONFERENZA: La conferenza si conclude con l'acquisizione della sopraindicata documentazione esibita da parte della Ditta, riservandosi la valutazione della stessa.

Si rimane in attesa della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Monza e Brianza; si resta in attesa inoltre delle determinazioni regionali in merito all'istanza di assoggettabilità di V.I.A.; il procedimento è sospeso fino alla pronuncia degli uffici regionali ed all'acquisizione dei pareri definitivi da parte dell'A.S.L. e dell' A.R.P.A.

Si procederà al rilascio dell'autorizzazione richiesta qualora i pareri di tutti gli Enti saranno favorevoli, la documentazione sarà conforme a quanto richiesto e una volta conclusa la procedura in Regione.

- con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza il 07/07/2010 con prot. n. 28576, il Comune di Usmate Velate ha trasmesso copia deliberazione n. 104 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 24/06/2010 in cui dichiara che : “... l'attività in



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

oggetto secondo il parere tecnico espresso da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) del 17/04/2010 prot. 6114 non interferisce con alcuna fascia di rispetto della viabilità del progetto definitivo approvato di Pedemontana” ed esprime parere favorevole;

- con nota del 06/08/2010, acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza il 09/08/2010 con prot. n. 34011, la Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti Tutela Ambientale - Valutazione di Impatto Ambientale - in relazione alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., dichiara che *“si dispone di escludere dalla procedura Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06, il progetto di un nuovo impianto di recupero a condizione che siano state ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:*
 - *l’esecuzione degli interventi previsti e l’esercizio dell’attività dovranno avvenire nel rispetto della specifica normativa di settore;*
 - *dovranno essere puntualmente adottate tutte le misure e gli accorgimenti individuati e proposti nel progetto e nello studio preliminare adottate”.*
- con nota pervenuta presso la Provincia di Monza e Brianza il 25/10/2010 prot. gen. n. 45390, la ditta COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota del 03/11/2010, acquisita dalla Provincia di Monza e Brianza in data 11/11/2010, n° prot. 48586, l’ ARPA di Monza ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- con nota pervenuta presso la Provincia di Monza e Brianza il 05/04/2011 prot. gen. n. 18058, la ditta COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS, viste le modifiche apportate dal D.lgs. n°205/2010, ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota del 08/04/2011 acquisita dalla Provincia di Monza e Brianza in data 11/04/2011, con prot. n. 19149, l’ASL di Monza e Brianza ha espresso per gli aspetti ambientali di competenza, parere favorevole con prescrizioni;
- con nota del 10/06/2011, acquisita agli atti della Provincia di Monza e Brianza in data 13/06/2011, prot. gen. n. 29703, la Ditta COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS ha trasmesso documentazione integrativa ed ha dichiarato l’avvio al recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall’accettazione nell’impianto;

Considerato che il D.lgs. n°205/2010 che modifica il D.Lgs. n°152/06 specifica che l’operazione R12 “scambio di rifiuti per sottoporli una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R11” può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro , la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11;

Richiamata la relazione tecnica redatta dal p.i. Massimo Caccia in data 23/06/2011, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato “A”;

Preso atto che:

- l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell’autorizzazione, ferme restando le prescrizioni riportate nell’ “Allegato A” sopra richiamato;



CIA
VZA

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato "A";

Ritenuto di:

- autorizzare la realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, nonché di autorizzare l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5 e R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività stessa da effettuare presso il medesimo impianto, così come richiesto con la sopra citata istanza pervenuta alla Provincia di Monza e Brianza in data 26/04/2010, con prot. gen. n. 17141 dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS sulla base della summenzionata documentazione inviata dall'impresa medesima, del parere favorevole del Comune di Usmate Velate espresso con nota del 30/06/2010, del parere favorevole con prescrizioni dell'ARPA del 03/11/2010; nonché del parere favorevole dell'ASL del 08/04/2011 e della relazione tecnica redatta dal funzionario p.i. Massimo Caccia del 23/06/2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale "Allegato A";
- determinare, ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS deve prestare a favore della Provincia di Monza e Brianza in € 97.566,70 (=novantasettemilacinquecentosessantasei/70) così come di seguito specificato:

Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 296 mc	pari ad € 10.456,20 (*)
Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 792 mc;	pari a € 13.988,30 (*)
Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'attività: 54 mc;	pari a € 19.075,50
Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività: 186 mc	pari a € 32.851,32
Recupero (R3, R4, R5, R12) di 4.575 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	pari ad € 21.195,38
Totale	€ 97.566,70

(*) Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

- determinare l'importo in € 950,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. 260/10 del 22.12.2010; l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT27 1030 6920 4071 0000 0300 013 Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Monza - 2631, Piazza Trento e Trieste n. 10, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza - Proventi oneri materia rifiuti";

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente ed Agricoltura Arch. Fabio Lopez Nunes, come da decreto di nomina del 31.03.2010 agli atti provinciali n. 13661/4.3/2010/84 di durata triennale;



- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Verificata la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'impresa COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS (C.F./P.Iva n.05277120969), con sede legale in Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, a realizzare un impianto da ubicare in Comune di Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, nonché ad esercitare le operazioni messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5 e R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività da effettuare presso il medesimo impianto, subordinatamente all'osservanza delle definizioni, condizioni e prescrizioni di cui alla Relazione tecnica All. "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1.ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il **28/06/2021**; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

2.il presente provvedimento decade automaticamente qualora la ditta autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;

3.il progetto deve essere realizzato conformemente al progetto approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria;

4.il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5.l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Monza e Brianza a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

6.in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

7.in forza dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

8.sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

9.l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa autorizzata deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e Brianza è determinato in € 97.566,70 come sopra specificato;

10.la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 5;

11.il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di € 950 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla Delibera di Consiglio Provinciale n. n. 260/10 del 22.12.2010; l'importo dovrà essere versato sul c/c ordinario intestato alla Provincia di Monza e Brianza IBAN IT27 I030 6920 4071 0000 0300 013 Banca Intesa Sanpaolo - Filiale di Monza - 2631, Piazza Trento e Trieste n. 10, o sul c/c postale n. 2597559 intestato a "Provincia di Monza e Brianza - Proventi oneri materia rifiuti";

12.L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 11 e all'accettazione della garanzia finanziaria;

Il presente provvedimento viene notificato alla ditta COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE PLUS con sede legale ed impianto in Usmate Velate (MB), Via Modigliani 3, e comunicato per opportuna conoscenza, al Comune di Usmate Velate, all'A.R.P.A.- Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza e all'ASL Monza e Brianza;

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Monza, 29 Giugno 2011
La presente disposizione è stata
inserita nell'apposito registro.
Copia è stata trasmessa all'Archivio
per esposizione all'Albo

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AMBIENTE ED AGRICOLTURA
(Arch. Fabia Lopez Nunes)



Monza, 23 giugno 2011

ALLEGATO A

Ditta: COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS
Sede legale: USMATE VELATE (MB), Via Modigliani 3.
Sede impianto: USMATE VELATE (MB), Via Modigliani 3.

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO.

1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 992 mq del fabbricato industriale che ha una superficie coperta complessiva pari a 1985 mq. L'area totale dell'insediamento industriale è pari a 4440 mq censita al NCTR del Comune di Usmate Velate al Foglio 38 Mappale 170 ed è in affitto;

1.2 La suddetta area ricade in zona "AMFI - Area Monofunzionale 1: per Attività Secondarie e Terziarie" così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PGT vigente del Comune di Usmate Velate.

1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.L.vo 42/2004 e non ricade nella zona di salvaguardia dei pozzi (fascia di rispetto di 200 mt) - art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - così come rilevato dal certificato rilasciato dal Comune di Usmate Velate;

1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Recupero - Trattamento RAEE - (R3, R4, R5, R12) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività (rifiuti sovvalli);

L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella Planimetria "Layout impianto trattamento rifiuti RAEE aree funzionali e codici CER" - Tav. 06.Aut - datata aprile 2011, aggiornamento ver.02 01 aprile 2011;

1.6 I quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi sono i seguenti:

- Zona A1: settore di conferimento rifiuti - 62 mc (11 ton);
- Zona A3: messa in riserva rifiuti non pericolosi in ingresso - 792 mc (143 ton);
- Zona A4: messa in riserva rifiuti pericolosi in ingresso - 234 mc (42 ton);
- Zona A5: messa in riserva e/o deposito preliminare componenti rimossi - rifiuti pericolosi in uscita - 54 mc (19 ton);
- Zona A6: messa in riserva e/o deposito preliminare rifiuti non pericolosi in uscita - 36 mc (7 ton);
- Zona A7: messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi in uscita - 150 mc (23 ton);

1.7 I quantitativi complessivi di rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 296 mc (53 ton);
- Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 792 mc (143 ton);
- Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'attività: 54 mc (19 ton);
- Messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività: 186 mc (30 ton);

CIA
,
a
ANZA

1.8 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R12) è pari a 4.575 t/anno e a 15 t/die;

1.9 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (CER):

CER	Descrizione	R3	R4	R5	R12	R13
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolosi			X		X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			X		X
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	X	X		X	X
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603	X	X		X	X
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	X	X		X	X
160213	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	X	X	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X	X	X	X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X	X		X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X	X	X	X	X
160601*	batterie al piombo					X
160602*	batterie al nichel-cadmio					X
160603*	batterie contenenti mercurio					X
160604	batterie alcaline (tranne 160603)					X
160605	altre batterie ed accumulatori					X
170401	Rame, bronzo, ottone					X
170402	Alluminio					X
170407	metalli misti					X
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X		X	X
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					X
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					X
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133					X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X	X	X	X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X	X	X	X	X

I codici e le operazioni non espressamente individuati nelle tabelle sopra indicate sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione;

- Breve descrizione attività della Ditta.

Tutto il ciclo produttivo viene svolto all'interno del capannone e prevede le seguenti attività (rif. Relazione tecnica Ditta ver.05_01042011):

- Pesatura in ingresso e uscita;
- Controllo radiometrico;
- Selezione, classificazione e stoccaggio dei RAEE;
- Messa in sicurezza dei RAEE mediante operazioni di scrapping manuale e meccanico;
- Recupero e valorizzazione di materia;

- Avvio al riutilizzo di componenti selezionati e testati;
- Avvio al trattamento presso altri impianti autorizzati.

La Ditta dichiara che sono esclusi trattamenti su RAEE contenenti gas e sostanze lesive all'ozono (CFC, ecc.), sostanza liquide e componenti radioattivi.

Le operazioni di stoccaggio, selezione, trattamento e movimentazione dei rifiuti e/o materiali avvengono con l'ausilio delle seguenti apparecchiature:

- Varie attrezzature di officina;
- Pesa elettrica a ponte;
- N.1 radiometro digitale portatile;
- N.1 linea di scrapping attrezzata con banchi da officina con trapani/svitatori elettrici/pneumatici;
- N.2 muletti elettrici;
- N.1 transpallet;
- N.1 macchina per la pulizia e separazione del cavo di rame simile a attrezzatura GUIDETTI (operazioni di trattamento CER 170411 e 160216);
- N. 1 pressa verticale per la riduzione volumetrica della plastica e carta;
- N. 1 macchina per la rimozione dei componenti dalle schede elettroniche (operazioni di trattamento CER 160216);

Per le operazioni R3/R4/R5 la Ditta intende le seguenti attività: cernita, selezione, smontaggio meccanico-manuale di parti per la messa in sicurezza dei componenti da reimpiagare e/o mps.

Per le operazioni R12 la Ditta ricomprende le seguenti attività: cernita, selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, smontaggio meccanico-manuale di parti per la messa in sicurezza dei componenti. Da tali operazioni si ottengono ancora rifiuti.

2 - PRESCRIZIONI

- 2.1 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.2 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.3 I rifiuti RAEE devono rispettare quanto previsto dal D. Lvo n° 151 del 25 luglio 2005;
- 2.4 Nel settore di conferimento rifiuti (zona A1) lo stoccaggio dei rifiuti RAEE (CER 090111*, 090112, 160213*, 160214, 200121*, 200135*, 200136) deve essere separato dalle altre tipologie di rifiuti;
- 2.5 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.6 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.7 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.8 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.Lvo 230/95 e s.m.i. ;
- 2.9 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- 2.10 Le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.11 Per le pile e gli accumulatori la ditta deve rispettare quanto previsto dal d.lgs. 188 del 20/11/2008;
- 2.12 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;
- 2.13 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.14 I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione all'attività di recupero che effettuerà in seguito il soggetto finale;
- 2.15 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.16 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.17 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.18 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.19 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.20 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.21 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

Prescrizioni REGIONE

- 2.22 L'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio dell'attività dovranno avvenire nel rispetto della specifica normativa di settore;
- 2.23 dovranno essere puntualmente adottate tutte le misure e gli accorgimenti individuati e proposti nel progetto e nello studio preliminare adottate".

Prescrizioni ARPA


- 2.24 La Ditta deve essere in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 9 del R.R. 24/03/06 n. 4;
- 2.25 Deve essere effettuata una regolare manutenzione dei manufatti della rete fognaria interna; i fanghi e le sostanze oleose asportate devono essere classificate come rifiuti e devono essere avviati allo smaltimento almeno una volta l'anno (D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 183, comma 1, lettera m, punti 2.2 e 3.2); in attesa dell'avvio allo smaltimento, devono essere mantenuti in deposito temporaneo realizzato nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 183, comma 1, lettera m, punto 4 del D.lgs. 152 e s.m.i.;
- 2.26 le aree utilizzate per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti devono essere delimitate, devono indicare la definizione della tipologia di trattamento o recupero ed essere

adeguatamente contrassegnate (codici CER) al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti ivi giacenti;

- 2.27 le aree di stoccaggio ed i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione (codici CER) utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

Prescrizioni ASL

- 2.28 In sede di comunicazione di fine lavori dovrà essere prodotta copia del Certificato di Prevenzione Incendi ex- art. 3 comma 1 del DPR 37/98, rilasciato dal competente comando dei VV.F. o DIA antincendio art. 3 comma 5 del DPR 37/98;
- 2.29 Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 entro i termini temporali previsti dal suddetto decreto.



3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il Funzionario Tecnico
p.i. Massimo Caccia



Responsabile del Procedimento: Arch. Fabio Lopez Nunes

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Monza e Brianza, io sottoscritto

MASSIMO CACCIA

Funzionario, ho notificato un esemplare del retro esteso atto brevi mano.



COOPERATIVA SOCIALE RE TECH LIFE ONLUS
Via Modigliani, 3
20865 USMATE VELATE (MB)

